



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

-Ufficio legislativo  
ROMA

E, p.c. Al Ministero delle Infrastrutture e trasporti  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo  
-Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia  
ROMA

**OGGETTO:** Atto di indirizzo. Norme tecniche per le costruzioni.

Si trasmette la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenuta in data odierna, contenente uno schema di atto di indirizzo, recante le indicazioni in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione della normativa in materia sismica. Si prega il Ministero dell'interno e il Dipartimento della protezione civile di voler esprimere il proprio concerto con ogni cortese sollecitudine, attesa l'urgenza rappresentata allo scrivente Ufficio dalle Regioni.

Il Segretario  
Riccardo Carpino



## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTA la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da struttura metallica;

VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 54;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 93, il quale prevede che l'esercizio di alcune funzioni mantenute allo Stato, tra cui la predisposizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sia realizzato con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza unificata;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTO il Decreto 14 settembre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile, di emanazione delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 54, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136;

VISTA l'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003, con la quale, nelle more dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, per ragioni di pubblica incolumità si forniscono criteri generali atinenti alla classificazione sismica del territorio nazionale, nonché norme tecniche per le costruzioni in zona sismica;

VISTO il comma 2bis dell'art.5 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, che prevede un regime transitorio di 18 mesi per l'applicazione delle norme tecniche *de qua*;

VISTO, in particolare, l'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che stabilisce che con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'Interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;

VISTO, inoltre, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 secondo cui che tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione;

ATTESO che sono in corso di elaborazione i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche di cui all'art.83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001;

PRESO ATTO del parere espresso sulle Norme tecniche, in sede di Intesa, dalla Conferenza unificata nella seduta del 28 luglio 2005, dal quale emerge la necessità di un chiarimento in ordine all'applicazione dell'art.104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001;

SENTITI il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il parere favorevole sul presente atto espresso dalla Conferenza unificata in data -----

## EMANA

### IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

1. La prescrizione di cui all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380 si applica solo a seguito della nuova classificazione sismica che, ai sensi dell'art.94 del D.Lgvo n.112/98, viene effettuata dalle Regioni sulla base dei criteri generali fissati con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, ex art.83, comma 2, del d.p.r. n.380/01.

Nelle more dell'espletamento degli adempimenti suddetti, la classificazione sismica del territorio nazionale risulta dall'Allegato 1 dell'Ordinanza P.C.M. n.3274/2003.

2. Durante il periodo transitorio di 18 mesi, la "normativa precedente" applicabile risulta quella espressamente richiamata dal comma 2bis dell'art.5 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 136.

Essa consiste unicamente nei decreti attuativi delle Leggi n.1086/71 e n.64/74 che risultano dal seguente elenco:

- Legge n.1086 del 5 novembre 1971

- Norme di attuazione: 1) DM 9 gennaio 1996 – *Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche.*

- Legge n.64 del 2 febbraio 1974

- Norme di attuazione: 1) DM 16 gennaio 1996 – *Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.*

2) DM 16 gennaio 1996 – *Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".*

3) DM 11 marzo 1988 – *Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, e*



*Il Ministro  
della Infrastruttura e dei Trasporti*

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
GABINETTO  
17075/400/182 03/10/2005 UL

*Vasco Errani*

con riferimento alle osservazioni formulate dalle Regioni in sede di intesa sulle "Norme tecniche per le costruzioni", espressa nella conferenza unificata del 28 luglio 2005, ed in risposta alle Sue condivisibili preoccupazioni, La informo che il regime transitorio richiesto è stato previsto dall'art. 14-undecies, del decreto legislativo 30 giugno 2005 n. 115, che integra il D.L. 28 maggio 2005 n. 136, convertito in legge.

Riguardo alla richiesta di istituire una Commissione per il monitoraggio e la revisione delle Norme tecniche si rappresenta che il decreto ministeriale del 14 settembre 2005, di adozione delle medesime Norme, è stato opportunamente integrato prevedendo, tra l'altro, la presenza di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui si chiede sin d'ora di indicare i nominativi.

Alla predetta Commissione sarà chiamato a partecipare, altresì, un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia.

Per quanto concerne la richiesta di precisare l'ambito di applicazione dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 -- trattandosi di modalità applicative - La informo che è stato elaborato uno schema di Atto di indirizzo in materia, che tra breve sarà presentato alla Conferenza Stato-Regioni.

Colgo l'occasione per inviarLe cordiali saluti,

(Pietro Lunardi)

*M. Mio*  
**Dott. Vasco Errani**  
Presidente della Conferenza delle  
Regioni e delle Province autonome  
R O M A